

disegno di legge

"INTEGRAZIONE DEL COMPENSI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'  
ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA CIVILE, AI SENSI DELLA L. 30/3/71 N. 118"

Relatore: Maria Colamonaco

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

com'è noto, l'accertamento della invalidità civile è disciplinato dalla l. 30/3/71 n. 118 ed è espletato dalle Commissioni Sanitarie Provinciali con sede presso gli uffici dei Medici Provinciali e dell'Ufficiale Sanitario nei principali comuni.


Purtroppo il lavoro delle Commissioni è stato gravosissimo sin dall'inizio per il numero dei richiedenti, che ha superato di gran lunga le previsioni, anche a causa delle particolari condizioni socio-economiche ed occupazionali nella nostra regione. Altra grave remora è stata, e lo è tuttora, la mancanza di norme e criteri per la individuazione della invalidità e la sua graduazione, con conseguente disparità di valutazioni e determinazioni tra le varie Commissioni. Oltre a queste difficoltà obiettive, in questi ultimi anni l'attività delle Commissioni è stata pressochè nulla per le dimissioni a catena dei componenti per ragioni che si collegano a quanto sopra detto, nonché alla irrisorietà del gettone di presenza che, oltretutto, non è nemmeno uguale tra soggetti aventi pari responsabilità giuridica e pari dignità professionale.

Per ovviare a questi inconvenienti, che hanno provocato giuste rimostranze da parte degli interessati con danni morali e materiali a migliaia di cittadini per le più di condizioni disagiate, occorre che il Ministero della Sanità e del Lavoro elaborino innanzi tutto opportune tabelle tecniche in analogia a quanto in atto presso l'INAIL o l'INPS. Per quanto attiene, invece, il problema del funzionamento delle Commissioni, il presente disegno di legge, che si porta all'approvazione di questa Assemblea, detta norme al fine di accelerare lo smaltimento delle 60 mila domande giacenti, di cui circa 5000 di seconda istanza, aumentando il numero delle sedute consentite, oltre a fornire una nuova regolamentazione sui compensi ai componenti le commissioni, analogamente a quanto è avvenuto in altre Regioni.

Signor Presidente, signori Consiglieri,

il presente provvedimento, che la 6<sup>a</sup> Commissione ha approvato all'unanimità, è un atto dovuto nei confronti di tanti cittadini che da anni attendono il raggiungimento delle loro legittime aspirazioni.

Maria Colamonaco



"INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER  
L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA' CIVILE, AI SENSI DELLA L.30/3/71 N.118  
E NUOVE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STESSE".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

ART. 1

In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell' art. 27, lett. b) del DPR 616/77, nonchè delle norme di attuazione della Legge 23/12/78 n. 833, la organizzazione delle Commissioni sanitarie previste dalla legge 30/3/71 n. 118 è regolata in conformità dei seguenti articoli.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

ART.2

Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.

Le domande che perverranno a partire dal 1 luglio 1980 debbono essere definite entro 90 gg. dalla data di ricezione, salvo i casi che potranno richiedere una ulteriore dilazione per comprovate esigenze istruttorie.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONI SANITA

ART.3

Le Commissioni sanitarie provinciali e quella regionale per l'accertamento della invalidità civile sono autorizzate, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11/1/1956 n.5

ART. 4

A tutti i componenti le Commissioni per l'accertamento della invalidità civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico-specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 5.000 per seduta e di L.1.000 per ogni accertamento diagnostico definito.

In conseguenza, il gettone di presenza fissato dal D.M. 13/10/1975 in L. 5.000 per i sanitari estranei alla pubblica amministrazione e in L. 3.000 per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni resta immutato per i primi ed è integrato dell'importo di L. 2.000 per i secondi, mentre il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito viene esteso a tutti i medici componenti la commissione.

Ai segretari delle Commissioni compete il gettone di presenza di L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro straordinario prestato per gli adempimenti connessi alla specifica mansione e non diversamente retribuito.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE SANITA

ART.5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, consistente nella spesa per l'aumento del numero delle sedute delle Commissioni, di cui all'art.2 della presente legge regionale, e nella spesa per la integrazione e la estensione del gettone di presenza e del compenso per ogni accertamento diagnostico definito, di cui al precedente art. 4 , si farà fronte con lo stanziamento di f. 200.000.000 da imputarsi al cap. 03710 "Spesa per l'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi Art.81. Legge 833/1978 (FSR)", del Bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1980.